



CITTA' DI THIENE
Settore Tecnico Lavori Pubblici
Ufficio Ecologia - Ambiente

Ord. N. 6/EC
Prot. n. 2929/2018

Thiene, 26 Gennaio 2018

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. Approvazione deroghe al fermo della circolazione adottate con le ordinanze n° 81/EC del 25.10.2017 e n° 125/EC del 22.12.2017.

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Richiamate le ordinanze:

- del Dirigente Settore Tecnico Lavori Pubblici n° 81/EC del 25.10.2017 con la quale, a seguito degli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale del 10.10.2017 e delle proposte provinciali esposte in detta sede indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21.09.2017, sono stati stabiliti i seguenti obblighi e divieti per il periodo intercorrente tra il 15 ottobre di ogni anno e il 15 aprile dell'anno successivo:

1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capilinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza dell'impianto semaforico di via M. Grappa/Granezza e dei passaggi a livello delle vie P. Leopoldo e Ca' Magre;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione del Centro Polifunzionale Sanitario – ULSS 7 Pedemontana, case di riposo, asili nido e scuole dell'infanzia;
4. divieto di spreco energetico nelle attività commerciali (es. divieto porte aperte negli esercizi commerciali per evitare dispersioni termiche);
5. fermo della circolazione, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e, per il corrente anno, dal 01.12.2017 al 15.04.2018 con i medesimi giorni ed orari, per gli autoveicoli ed i motoveicoli di classe Euro 0, Euro 1 e Euro 2 nell'area urbana compresa tra le vie Valsugana, Val Cismon, Raffaello, M. Grappa, Granezza, Lavarone, Val Posina, Valdastico, V. Veneto e Marconi;

- del Dirigente Settore Tecnico Lavori Pubblici n° 125/EC del 22.12.2017 con la quale sono state approvate, a decorrere dal 27.12.2017 e fino alle eventuali nuove decisioni del Tavolo Tecnico Zonale, le seguenti modifiche al punto 5 del dispositivo dell'ordinanza n° 81/EC del 25.10.2017 sopra richiamata: fermo della circolazione, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per gli autoveicoli ed i motoveicoli di classe Euro 0 ed Euro 1 nell'area urbana compresa tra le vie Valsugana, Val Cismon, Raffaello, M. Grappa, Granezza, Lavarone, Val Posina, Valdastico, V. Veneto e Marconi;

Visto che il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 29.12.2017 ha confermato le decisioni prese nei precedenti incontri, relativamente ai livelli di allerta per la stagione invernale 2017/2018, e ha deciso che ogni singola Amministrazione può modificare l'ordinanza in vigore inserendo delle deroghe individuate, a titolo esemplificativo, tra quelle evidenziate nel corso dell'incontro;

Preso atto di quanto emerso nella riunione della 2^a Commissione consiliare comunale del 16.01.2018;

Ritenuto di approvare le deroghe al divieto di circolazione adottate con le ordinanze 81/EC del 25.10.2017 e n° 125/EC del 22.12.2017 per le seguenti categorie di veicoli:

1. Veicoli alimentati a GPL o a gas metano;
2. Veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e con targa non civile ed anche targhe sotto copertura o per i quali si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
3. Veicoli speciali definiti dall'articolo 54 lett. f, g e n del Codice della Strada, i mezzi destinati a servizi di pubblica utilità ed altri espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
4. Veicoli e conducenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale e Provinciale e della Protezione Civile;
5. Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
6. Autobus adibiti a servizio pubblico e trasporto scolastico;
7. Veicoli degli Enti Locali, compresi i veicoli delle aziende partecipate dal Comune, ULSS, ARPAV, Poste, Enti gestori della Reti Elettrica, del Gas, dell'Acqua e Telefonica e di altri Enti gestori di pubblici servizi;
8. Veicoli degli istituti di vigilanza privata e i veicoli adibiti al pronto intervento su impianti tecnologici (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc...).
9. Veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", purchè siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati al veicolo;
10. Veicoli utilizzati dalle ditte che intervengono nel piano neve per conto degli enti locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
11. Veicoli adibiti per il trasporto e al servizio di portatori di handicap (munite di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Locali o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi, e visite mediche;
12. Veicoli di trasporto pasti confezionati per mense o comunità;
13. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
14. Veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
15. Veicoli condotti da cittadini che abbiano già compiuto sessantacinque anni purché residenti a Thiene e alla guida di veicoli di proprietà loro o di un familiare;

Rilevato che i punti dal n° 1 al n° 4 approvati con l'ordinanza n° 81/EC del 25.10.2017 restano confermati;

Richiamati:

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

- per il periodo intercorrente tra il 15 ottobre di ogni anno ed il 15 aprile dell'anno successivo, salvo per l'anno 2018 per il quale la decorrenza è dal 29.01.2018 al 15.04.2018, il fermo della circolazione, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per gli autoveicoli ed i motoveicoli di classe Euro 0 ed Euro 1 nell'area urbana compresa tra le vie Valsugana, Val Cismon, Raffaello, M. Grappa, Granezza, Lavarone, Val Posina, Valdastico, V. Veneto e Marconi, **ad esclusione delle seguenti categorie di veicoli:**

1. Veicoli alimentati a GPL o a gas metano;
2. Veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada"; dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e con targa non civile ed anche targhe sotto copertura o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
3. Veicoli speciali definiti dall'articolo 54 lett. f, g e n del Codice della Strada, i mezzi destinati a servizi di pubblica utilità ed altri espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
4. Veicoli e conducenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale e Provinciale e della Protezione Civile;
5. Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
6. Autobus adibiti a servizio pubblico e trasporto scolastico;
7. Veicoli degli Enti Locali, compresi i veicoli delle aziende partecipate dal Comune, ULSS, ARPAV, Poste, Enti gestori della Reti Elettrica, del Gas, dell'Acqua e Telefonica e di altri Enti gestori di pubblici servizi;
8. Veicoli degli istituti di vigilanza privata e i veicoli adibiti al pronto intervento su impianti tecnologici (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc...).
9. Veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", purchè siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati al veicolo;
10. Veicoli utilizzati dalle ditte che intervengono nel piano neve per conto degli enti locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
11. Veicoli adibiti per il trasporto e al servizio di portatori di handicap (munite di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Locali o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi, e visite mediche;
12. Veicoli di trasporto pasti confezionati per mense o comunità;
13. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
14. Veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
15. Veicoli condotti da cittadini che abbiano già compiuto sessantacinque anni purché residenti a Thiene e alla guida di veicoli di proprietà loro o di un familiare;

- di confermare i punti di seguito elencati approvati con l'ordinanza n° 81/EC del 25.10.2017:

1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capilinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza dell'impianto semaforico di via M. Grappa/Granezza e dei passaggi a livello delle vie P. Leopoldo e Ca' Magre;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione del Centro Polifunzionale Sanitario – ULSS 7 Pedemontana, case di riposo, asili nido e scuole dell'infanzia;

4. divieto di spreco energetico nelle attività commerciali (es. divieto porte aperte negli esercizi commerciali per evitare dispersioni termiche);

INVITA

a) la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli, ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);

b) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione;

c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;

d) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale Nordest Vicentino – Thiene: info@polizialocalenevi.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza: info@provincia.vicenza.it;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Thiene: stvi548510@carabinieri.it;
- Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. - Thiene: tecnico@comune.thiene.vi.it;
- SVT svt@legalmail.it;
- Ai Comitati di Quartiere: comitato.capajella@gmail.com, comitatocappuccinithiene@gmail.com, comitatomentrothiene@gmail.com, comitato.conca.thiene@gmail.com, comitato.rozzampia@gmail.com, comitatosanvincenzo@gmail.com, santolampertico@gmail.com.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

UP/up



Il Dirigente Settore Tecnico LL.PP.
Dott. Ing. Antonio Thiella

Antonio Thiella

